



Prot.	N.	 	

dal		Allog M	
$u \in \iota$	*** *** *** *** *** *** *** *** ***	Auck. IV.	

Copia Deliberazione della Giunta Comunale

Data 26/02/2015

Atto N. 37

OGGETTO: DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DEL "CUMULO GIURDICO" AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS N.472/1997

L'anno duemilaquindici il giorno **VENTISEI** del mese **FEBBRAIO** alle ore **14,30** nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Risultano:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	SINDACO	X	
Di Giacomo Orazio	ASSESSORE	X	
Linguanti Giorgio	ASSESSORE	Х	
Lorefice Salvatore Pietro .	ASSESSORE	Х	
Floridia Rita	ASSESSORE	Х	
Giannone Vincenzo	ASSESSORE	Х	
Belluardo Giorgio	ASSESSORE	Х	
1			
			

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Carolina Ferro con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000

Il Sindaco, Ignazio Abbate, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata all'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione; Vista la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

ESPRIME

Parere FAVOLEVOUE sotto il profilo della regolarità tecnica.

Modica, 25-52-2015

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile P.O del III Settore ag. Giovanni Blanko

10RU

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione; Vista la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

ESPRIME

Parere Ture Un mia un sotto il profilo della regolarità contabile

Modica, 26-02 2015

Il Responsabile-di Ragioneria Il Responsabile P.O. deh II Settore Dott Pierluigi Cannizzaro

LA GIUNTA

PREMESSO:

- che i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, recanti norme relative alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni tributarie, modificano, in materia, sia i principi generali che le norme specifiche ad ogni singolo tributo;
- che la sopra richiamata normativa prevede, fra l'altro, che nella determinazione della sanzione si abbia riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali;
- con i Decreti Legislativi 5 giugno 1998, n. 203, e 30 marzo 2000, n. 99, sono state emanate disposizioni integrative e correttive dei citati Decreti Legislativi nn. 471/1997, 472/1997 e 473/1997;

PRESO ATTO che l'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 473/1997 dispone espressamente l'applicazione alle violazioni delle norme in materia di tributi locali della disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie;

PRESO ATTO che la Suprema Corte (Cass. Sez. Tributaria 7 luglio 2010, n. 16051), confermando le conclusioni già raggiunte nella sentenza n. 2823/2005, ha osservato che «la scelta del contribuente di non presentare, per un'annualità di imposta successiva alla prima, una denuncia di variazione ha il significato di un rinnovo implicito della dichiarazione originaria. Siffatto meccanismo non esclude che l'infedeltà della dichiarazione sia accertata in un anno successivo al primo, con conseguente applicazione della sanzione comminata a norma dell'articolo 76, Dlgs 507/1993», sposando la tesi dell'illecito continuato e legittima, pertanto, l'irrogazione della medesima sanzione per più anni, sino a quando il contribuente non rimedia all'infedeltà iniziale, presentando una denuncia correttiva, e, inoltre, con un'ulteriore affermazione di principio, richiama l'istituto della continuazione, di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 472/1997, precisando che il Comune può sanzionare ripetutamente la medesima infrazione tributaria, ma facendo uso dei poteri mitigatori previsti nel suddetto articolo di legge, richiamati, nel mondo dei tributi locali, dall'articolo 16, del Decreto Legislativo n. 473/1997;

RITENUTO che in materia di tassa sui rifiuti, comunque denominata (TARSU/TARES/TARI) vige il principio che "1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria." (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 64), confermato con l'art. 14, comma 8 ("8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.") del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (istitutivo della TARES), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, poi abrogato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'art. 1, comma 650, ha ribadito "650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.";

RILEVATO che, sulla base del superiore assunto, gli Uffici Tributi hanno predisposto gli accertamenti per contestare violazioni per omessa denuncia in materia di tassa sui rifiuti applicando il cosiddetto "cumulo materiale", sanzionando, cioè, ogni singola annualità in misura pari al 100% del tributo evaso;

ATTESO che tale modus procedendi è stato, negli ultimi mesi, oggetto di richieste di riesame e di ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con i quali i contribuenti hanno eccepito la mancata applicazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con il quale è introdotto l'istituto del "cumulo giuridico" intendendosi che per gli anni successivi a quello della violazione si applica la sanzione ridotta in virtù del principio della continuazione;

VISTA la comunicazione del dispositivo della sentenza in relazione al ricorso n. 1252/2013, presentato avverso un provvedimento emesso dal Comune di Modica, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa rende noto che ha accolto parzialmente i ricorsi riuniti dichiarando "... che la sanzione da applicare per ogni singolo cespite immobiliare non dichiarato ai fini TAR-SU sia quello di una sola sanzione, la più grave, aumentata al doppio. Rigetta per il resto i ricorsi dichiarando dovute le imposte avvertate.";

PRESO ATTO che anche la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione XXIV, con sentenza n.203 del 21 ottobre 2013 ha sancito l'irregolarità delle sanzioni irrogate ogni anno, in misura piena, per omessa denuncia TARSU affermando che la sanzione deve essere unica determinata tramite l'individuazione di una sanzione base che deve essere aumentata secondo le previsioni dell'art. 12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

ACCLARATO, pertanto, che la sanzione applicabile deve essere, quindi, unica determinata mediante cumulo giuridico, ossia tramite l'individuazione di una sanzione base che deve essere aumentata secondo le disposizioni legislative vigenti;

RITENUTO che:

- la valutazione sulla misura delle sanzioni si dovrà esprimere in una motivazione adeguata, avuto riguardo alle prescrizioni dell'art. 16, comma 2, e dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/1997 che impongono, a pena di nullità dell'atto di contestazione ovvero dell'avviso di accertamento contestuale, l'indicazione dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione;
- l'istituto della continuazione sia perfettamente compatibile con quello della "recidiva", disciplinato dal comma 3 dell'art. 7, essendo senz'altro possibile che la catena della violazioni valutabile secondo i principi consacrati nell'art. 12 comprenda "violazioni della stessa indole" reiterate nel tempo;
- la graduazione della sanzione tra i limiti minimi e massimi previsti dal cumulo dovrà essere fatta sulla base della valutazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo n. 473/97, della personalità del trasgressore e della pericolosità e gravità del comportamento, tenuto conto sia degli anni d'imposta coinvolti nella continuazione, sia del criterio di proporzionalità tra

entità della sanzione astrattamente irrogabile e gravità delle violazioni e del danno prodotto. In nessun caso, comunque, la sanzione irrogata (o irrogabile) non potrà essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni;

VISTO l'art. 28 "Sanzioni" del "Regolamento generale delle entrate comunali", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 114 del 26 agosto 2011, ove al comma 4 testualmente recita: "4. Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.";

CONSIDERATO che:

- in conformità al disposto della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/1991 è essenziale produrre un'azione trasparente che non crei incertezza ai cittadini nella comprensione della norma e nella sua corretta applicazione;
- è, altresì, necessario dare certezza all'azione amministrativa del Comune in sede di controllo e verifica delle dichiarazioni di parte e dei relativi versamenti per la successiva emissione degli avvisi di accertamento, determinando le modalità di applicazione delle sanzioni tributarie di cui ai cennati Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997;
- la graduazione non può essere dedotta dalla mera lettura dei decreti legislativi in parola, richiedendo, pertanto, una specifica determinazione riguardo alle singole fattispecie di violazioni;

RITENUTO, infine, di applicare il "cumulo giuridico" per i nuovi accertamenti che saranno emessi e per i provvedimenti già emessi per coloro che in fase di riesame hanno fatto esplicita richiesta in tal senso;

PRESO ATTO che la presente deliberazione ha la finalità di fornire gli indirizzi quadro sui criteri per l'applicazione graduata delle sanzioni pecuniarie, cioè mere indicazioni di supporto all'operato dei vari uffici tributari, e ferma restando, comunque, l'autonomia di valutazione dei casi concreti in capo ai competenti funzionari responsabili;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.";
- la Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", modificata, da ultimo con la Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 5 "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.";
- il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.";
- il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.";
- il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.";
- il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 203 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.";

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2000, n. 99 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie."
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

VISTI, altresi:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Tributi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

- 1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
- 2) DI STATUIRE che in materia di accertamenti per violazioni in materia di tributi locali la sanzione applicabile deve essere unica determinata mediante "cumulo giuridico", ossia tramite l'individuazione di una sanzione base che deve essere aumentata secondo le disposizioni legislative vigenti di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 472/97;
- 3) DI APPLICARE il "cumulo giuridico" per i nuovi accertamenti che saranno emessi e per i provvedimenti già emessi per coloro che in fase di riesame hanno fatto esplicita richiesta in tal senso;
- 4) DI DARE MANDATO al Responsabile P.O. del III Settore Fiscalità locale Entrate per l'applicazione delle sanzioni tributarie ponendo rilievo alla valutazione delle fattispecie di cui all'art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 472/97;
- 5) DI PUBBLICARE la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e per gli effetti di cui agli articoli 16, comma 2, e 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/97, sul sito istituzionale del Comune di Modica nelle pagine "Amministrazione trasparente", "Provvedimenti".

SINDACO F.to Ignazio Abbate

L'Assessore anziano della seduta F.to Prof. Orazio Di Giacomo

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Carolina Ferro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Burderi Gianluca certifica che la deliberazione ad oggetto:

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DEL "CUMULO GIURDICO" AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS N.472/1997

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente dal 28.02.2015 al 14.03.2015 e senza opposizioni N. Albo Informatico riportato sul titolo del file.

Il presente atto viene certificato con firma digitale Il Responsabile della Rete Civica

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo	
Modica, li	Il Segretario Generale